



**Dipartimento per le politiche sociali,
del Terzo settore e migratorie**

Agli Uffici del RUNTS per il tramite
del coordinamento della
Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Oggetto: Articolo 35 del D. Lgs. n. 117/2017 – Richiesta indicazioni e chiarimenti. Riscontro.

Si fa riferimento alla richiesta degli Uffici del RUNTS di fornire chiarimenti su alcune disposizioni particolari relative agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e sulla loro applicabilità agli enti che ne costituiscono articolazioni autonome, in rapporto con la disciplina generale sulle APS recata dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

In particolare, si chiede quali requisiti debbano rispettare le articolazioni degli EPS sopracitate, sotto il profilo della natura e della numerosità degli enti che ne costituiscono la base associativa, per poter essere qualificate come APS.

Come condivisibilmente ricostruito nella nota che si riscontra, l'art. 35 del CTS contiene varie disposizioni che si riepilogano di seguito:

- Il comma 1 individua, per tutte le APS, un numero minimo di associati, non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale; nel caso che il numero degli associati così individuato, che deve sussistere al momento della costituzione o – secondo una interpretazione evolutiva – al momento in cui l'ente delibera di conformarsi quale associazione di promozione sociale (vedi in proposito la nota direttoriale 4995 del 28 maggio 2019), divenga inferiore ai limiti di tale comma, deve essere reintegrato entro un anno; in mancanza, l'ente perde la qualifica di APS nel caso in cui non scelga di rimanere iscritto al RUNTS in diversa sezione (comma 1 bis);
- Il comma 3 consente alle APS, qualora sia previsto espressamente dai relativi statuti, di ammettere nella loro base associativa “altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro” purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero di APS associate. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardare la profilazione soggettiva che caratterizza le APS. In caso di enti a composizione mista (persone fisiche ma anche enti) la percentuale non dovrà essere calcolata tenendo conto anche delle persone fisiche, ma esclusivamente degli enti; se così non fosse,

infatti, la disposizione sarebbe agevolmente eludibile.

- Il comma 4 prevede – a beneficio degli enti di promozione sportiva previamente riconosciuti dal CONI – l'inapplicabilità del comma 3 (ovvero l'irrilevanza del limite proporzionale ivi previsto per le associazioni composte da enti) a condizione che associno almeno 500 APS.

La deroga di cui al comma 4 trova la propria *ratio* nella particolare definizione e disciplina degli EPS riconosciuti dal CONI contenuta nell'ordinamento sportivo: ai sensi dell'articolo 26 e ss. dello Statuto del CONI (come da ultimo approvato con DPCM 20 dicembre 2023, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/12/30/23A07200/SG>), gli EPS, volti alla promozione e organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, prive di fini di lucro e rispettose dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, presenti in maniera organizzata, se a carattere nazionale, in almeno 15 regioni e 70 province, associano non meno di 1.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, con un numero di iscritti non inferiore a 100.000. I comitati regionali e provinciali – e ove previsto dai rispettivi statuti i comitati comunali, cfr. la delibera del CONI n. 1760 del 5 giugno 2024, “Principi fondamentali degli statuti degli Enti di promozione sportiva” - costituiscono strutture territoriali degli Enti (disponibile al seguente indirizzo: https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/coni/regolamenti-e-circolari/172-310-principi-fondamentali-eps/file.html).

In sostanza il legislatore del Codice ha individuato regole differenziate in favore della limitata categoria degli EPS riconosciuti dal CONI, in ragione della disciplina recata da un ordinamento coesistente, per ragioni di coordinamento complessivo e di tenuta del sistema, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Come ricordato dagli Uffici, questa Direzione si era già pronunciata (circolare n. 2 del 5/3/2021 disponibile al seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Circolare-n-2-del-05032021-reti-associative.pdf>) sull'applicabilità della deroga prevista in favore degli EPS dal comma 4 dell'art. 35 anche alle rispettive articolazioni territoriali. Infatti, la caratterizzazione territoriale dei comitati regionali e provinciali degli EPS comporta che ciascuno di essi condivide con l'ente nazionale di cui fa parte una porzione di base associativa specifica e geograficamente individuata, giustificando, in sede locale, l'applicazione di una disposizione funzionale al dispiegarsi delle caratteristiche peculiari dell'ente nazionale (naturalmente laddove esso soddisfi complessivamente il requisito previsto delle 500 APS).

Detto questo, deve considerarsi che, in concreto, le suddette APS computate su base nazionale potrebbero risultare distribuite in maniera disomogenea all'interno delle basi associative dei singoli comitati territoriali.

Tale disomogeneità non può tuttavia spingersi al punto da consentire al comitato – che in quanto articolazione territoriale di un EPS si configura a sua volta come associazione di enti – di conseguire la qualifica di APS senza raggiungere il numero minimo di APS associate previsto dall'art. 35 comma 1. Per tale disposizione, infatti, applicabile indistintamente a tutte le associazioni di promozione sociale e ferma la possibilità di beneficiare del limitato periodo di “salvaguardia” del comma 1 bis - non è prevista alcuna deroga.

Si ritiene pertanto corretta l'interpretazione prospettata dagli Uffici in indirizzo secondo cui pur beneficiando le articolazioni territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), ai sensi dell'art. 35, comma 4 CTS, della deroga al requisito numerico dei 500 associati richiesto per le APS, resta fermo l'obbligo di conformità ai requisiti sostanziali di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, necessari alla loro qualificazione come Associazioni di Promozione Sociale.

La presente nota sarà pubblicata sul sito ministeriale nella sezione “Orientamenti ministeriali in materia di Terzo settore”.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".